

STATUTO

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.1

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Conl'ARTE".

ART. 2

L'Associazione ha sede legale a Firenze, in Viale E. Cialdini 4 ed ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge).

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 4

L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di sostenere la ricerca, lo studio, la conservazione, il restauro, la promozione e la valorizzazione dell'arte.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività di ricerca e di studio nel campo storico-artistico e della conservazione, studio e analisi dei materiali e delle tecniche esecutive;
- attività di documentazione (ordinamento, inventariazione e catalogazione di collezioni e archivi, documentazione delle diverse fasi di realizzazione delle opere);
- attività culturali (organizzazione e realizzazione di eventi, convegni, dibattiti, seminari, giornate di studio, tavole rotonde);
- attività editoriali e divulgative (pubblicazione di atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; attività didattiche);
- attività di riordino, organizzazione e sistemazione dei depositi;
- realizzazione di condition report e accompagnamento di opere d'arte all'apertura e alla chiusura di eventi espositivi;
- progetti e interventi di manutenzione, restauro e conservazione preventiva di opere d'arte;
- stabilire relazioni e collaborazioni con Enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola, dell'Università e con Enti di promozione turistica;
- intraprendere rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità;
- svolgimento di qualsiasi attività che l'Associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

Tutte le attività svolte dall'Associazione potranno essere realizzate oltreché nella sede della società anche in altre ubicazioni adoperando qualsiasi mezzo o supporto.

ASSOCIATI

ART. 5

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse, o solo contribuendo al sostentamento della stessa, attraverso il pagamento della quota associativa.

Gli Associati saranno suddivisi in 3 (tre) diverse categorie:

- Soci Fondatori: I Soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I Soci Fondatori per diritto possono essere eletti dall'Assemblea degli Associati all'interno degli Organi dell'Associazione.
- Soci Ordinari: I Soci che non hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, ma che su richiesta tramite domanda redatta in carta semplice presentata all'Assemblea degli Associati, e su pagamento della quota sociale annuale, possono entrare a far parte dell'Associazione. I Soci Ordinari hanno parità di diritto di voto in Assemblea degli Associati e possono candidarsi a tutti i ruoli all'interno degli Organi dell'Assemblea, alla pari dei Soci Fondatori.
- Soci Sostenitori: I Soci che non hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I Soci Sostenitori contribuiscono al sostentamento delle attività dell'Associazione attraverso il pagamento della quota associativa annuale. Hanno parità di diritto di voto in Assemblea degli Associati, ma non hanno diritto di candidarsi a nessun tipo di ruolo all'interno degli Organi dell'Associazione.

Può far parte, inoltre, dell'Associazione un Comitato Scientifico composto da coloro che, per prestigio personale o per particolari dati culturali ed intellettuali, possano contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico possono essere nominati dal Consiglio Direttivo o possono accedervi presentando al Consiglio stesso apposita domanda scritta. I membri del Comitato Scientifico non sono obbligati al versamento della quota di adesione annuale e non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

ART. 6

Per essere ammessi alla qualità di Socio Ordinario è necessario presentare all'Assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

___ indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

___ dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito dell'Assemblea degli Associati deliberare, entro 15 giorni su tale domanda.

Una volta avuto esito positivo dall'Assemblea degli Associati, il Socio Ordinario dovrà pagare la quota associativa annuale (quota decisa annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione).

Per essere ammessi alla qualità di Socio Sostenitore, è necessario presentarsi alla Sede dell'Associazione e pagare al Segretario la quota associativa annuale (quota decisa annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione). I Soci Sostenitori potranno effettuare il pagamento della quota annuale anche attraverso altre modalità decise dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un (1) anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee degli Associati.

I Soci Sostenitori hanno diritto a ricevere, all'atto del pagamento della quota annuale, la tessera sociale di sostegno all'Associazione, di validità di un (1) anno, ed hanno diritto di voto nelle assemblee degli Associati.

ART. 8

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Dal pagamento di quote straordinarie o integrazioni del fondo sociale, sono esclusi i Soci Sostenitori.

ART. 9

I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c. quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I Soci Sostenitori perdono il diritto di Associati al mancato pagamento della quota associativa annuale, e col mancato rinnovo della tessera sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea degli Associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Vicepresidente;
- d. Il Segretario;

ART. 11

L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli Associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante mail inviata a tutti gli Associati almeno 10 giorni prima della riunione.

ART. 12

L'Assemblea degli Associati ha le seguenti funzioni:

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli Associati;
- e. modifica il presente Statuto;
- f. approva eventuali Regolamenti interni relativi a questioni specifiche;
- g. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- h. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- i. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/10 degli Associati.

Le delibere assembleari devono essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati.

ART. 13

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 14

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea fra gli Associati aventi diritto (Soci Fondatori e Soci Ordinari) per la durata di due anni. I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno quattro volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a.* redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b.* cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c.* redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d.* stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e.* determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- f.* svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- g.* può affidare ai suoi membri, a terzi, e a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'Assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune dell'Associazione.

ART. 17

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile.

ART. 18

Il Vicepresidente ricopre i poteri del Presidente in caso di sua vacanza, assenza o impedimento. Resta in carica due anni ed è rieleggibile.

ART. 19

Il Segretario, che resta in carica due anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20

Il fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

- a.* quote e contributi degli Associati ed erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- b.* eredità, donazioni e legati;
- c.* contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d.* entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- e.* proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f.* altre entrate compatibili con le finalità sociali.

ART. 21

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 22

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 23

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 25

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L. 662/'96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO